I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3576/92 DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 1992

relativo alla definizione della nozione di « prodotto originario » applicabile per taluni prodotti minerari, delle industrie chimiche o delle industrie connesse, nel quadro di regimi preferenziali accordati dalla Comunità a paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

considerando che i protocolli e gli allegati (1) relativi alla definizione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione di regimi preferenziali accordati dalla Comunità in ordine alle importazioni da paesi terzi escludono determinati prodotti minerari, delle industrie chimiche o delle industrie connesse dal loro campo di applicazione, segnatamente per quanto riguarda la definizione della nozione di « prodotto originario » ;

considerando che per tutti questi prodotti, importati nel quadro di detti regimi preferenziali, gli Stati membri definiscono la nozione di « prodotto originario » conformemente alle rispettive normative nazionali ;

considerando che il mercato interno comporterà uno spazio senza frontiere in cui sarà assicurata, in particolare, la libera circolazione delle merci ; che occorre quindi garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni relative alla definizione della nozione di « prodotto originario » applicabile a tali prodotti minerari, delle industrie chimiche o delle industrie connesse, nel quadro di regimi preferenziali accordati dalla Comunità a paesi terzi ;

(1) Protocollo n. 3 all'accordo CEE-Austria (GU n. L 149 del 15. 6. 1988, pag. 5).
Protocollo n. 3 all'accordo CEE-Finlandia (GU n. L 149 del 15. 6. 1988, pag. 75).
Protocollo n. 3 all'accordo CEE-Islanda (GU n. L 180 del 9. 7. 1988, pag. 5).
Protocollo n. 3 all'accordo CEE-Norvegia (GU n. L 180 del 9. 7. 1988, pag. 75).
Protocollo n. 3 all'accordo CEE-Svezia (GU n. L 216 dell'8. 8. 1988, pag. 5).
Protocollo n. 3 all'accordo CEE-Svizzera (GU n. L 216 dell'8. 8. 1988, pag. 75).
Protocollo n. 3 all'accordo CEE-Isole Færøer (GU n. L 371 del 31. 12. 1991, pag. 40).
Protocollo n. 2 all'accordo CEE-Marocco (GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 38).
Protocollo n. 2 all'accordo CEE-Algeria (GU n. L 263 del 27. 9. 1978, pag. 40).
Protocollo n. 2 all'accordo CEE-Tunisia (GU n. L 265 del 27. 9. 1978, pag. 38).
Protocollo n. 3 all'accordo CEE-Egitto (GU n. L 266 del 27. 9. 1978, pag. 30).
Protocollo n. 2 all'accordo CEE-Giordania (GU n. L 268 del 27. 9. 1978, pag. 24).
Protocollo n. 2 all'accordo CEE-Libano (GU n. L 267 del 27. 9. 1978, pag. 24).
Protocollo n. 2 all'accordo CEE-Siria (GU n. L 269 del 27. 9. 1978, pag. 22).
Protocollo all'accordo CEE-Cipro (GU n. L 339 del 28. 12. 1977, pag. 19).
Protocollo all'accordo CEE-Malta (GU n. L 111 del 28. 4. 1976, pag. 11).
Allegato alla decisione n. 2/76 che modifica il protocollo n. 3 all'accordo CEE-Israele (GU n. L 190 del 29. 7. 1977, pag. 3).
Protocollo n. 1 alla quarta convenzione ACP-CEE (GU n. L 229 del 17. 8. 1991, pag. 134).
Protocollo n. 4 all'accordo CEE-Polonia (GU n. L 114 del 30. 4. 1992, pag. 68).
Protocollo n. 4 all'accordo CEE-RFCS (GU n. L 115 del 30. 4. 1992, pag. 83).
Protocollo n. 4 all'accordo CEE-Ungheria (GU n. L 116 del 30. 4. 1992, pag. 155).

considerando che conviene pertanto definire le condizioni che conferiscono a questi prodotti il carattere di prodotti originari ai fini dell'applicazione ai suddetti regimi tariffari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative ai regimi preferenziali accordati dalla Comunità per determinati prodotti minerari, delle industrie chimiche o delle industrie connesse, menzionati all'allegato ed originari dell'Algeria, dell'Austria, di Cipro, dell'Egitto, della Finlandia, dell'Ungheria, dell'Islanda, delle isole Færøer, di Israele, della Giordania, del Libano, di Malta, del Marocco, della Norvegia, della Polonia, della Cecoslovacchia, della Siria, della Svezia, della Svizzera, della Tunisia e degli Stati ACP, in appresso denominati « paesi o territori beneficiari », sono considerati prodotti originari del paese o territorio beneficiario:

a) i prodotti interamente ottenuti nel paese o territorio beneficiario;

b) i prodotti ottenuti nel paese o territorio beneficiario utilizzando anche prodotti diversi da quelli indicati nella lettera a), in appresso denominati « materiali non originari », purché questi materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3.

Articolo 2

Ai fini dell'articolo 1, lettera a) sono considerati interamente ottenuti nel paese o territorio beneficiario:

a) i prodotti petroliferi estratti dal suo suolo o dal fondo dei suoi mari o oceani;

b) i prodotti petroliferi estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle sue acque teritoriali, a condizione che il paese o territorio beneficiario stesso eserciti, a fini di sfruttamento, diritti esclusivi su questo suolo o sottosuolo;

c) i prodotti petroliferi che vi sono fabbricati impiegando esclusivamente i prodotti di cui alle lettere a) e b).

Articolo 3

Ai fini dell'articolo 1, lettera b), si considera che i materiali non originari hanno subito una lavorazione o trasformazione sufficiente quando il prodotto ottenuto, indicato nelle colonne 1 e 2 dell'allegato possiede i requisiti stabiliti nella colonna 3.

Articolo 4

Ai fini dei codici SA ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403 di cui alla colonna 1 dell'allegato, le operazioni semplici, quali la pulitura, la decantazione, la desalinizzazione, la separazione dell'acqua, la filtrazione, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un dato tenore di zolfo mediante miscelatura di prodotti con tenori di zolfo diversi e le combinazioni di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

Articolo 5

1. Nei limiti in cui non fossero ancora applicabili ai prodotti menzionati in allegato del presente regolamento, le disposizioni dei protocolli e degli allegati relativi alla definizione di « prodotto originario » e ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione di regimi preferenziali accordati dalla Comunità a paesi o territori beneficiari si applicano, mutatis mutandis, a tali prodotti fatti salvi l'articolo 1 e il paragrafo 2 del presente articolo.

2. Ai fini delle disposizioni di cui al paragrafo 1 si considerano trasportati direttamente da un paese o territorio beneficiario che esporta nella Comunità anche i prodotti indicati all'allegato del presente regolamento, il cui trasporto si effettui via canali con transito attraverso un territorio diverso da quello del paese o territorio beneficiario.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. HURD

ALLEGATO

Codice SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione applicata a materiali non originari che conferiscono il carattere di prodotto originario
1	2	3
ex 2707	Oli nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici, essendo oli analoghi agli oli minerali provenienti dalla distillazione di catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano almeno il 65 % o più del loro volume ad una temperatura che può raggiungere 250 °C (comprese le miscele di benzina e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti conformemente all'appendice 1 Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2709	Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione pirogenica dei minerali bituminosi
da 2710 a 2712	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, « slack wax », ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti conformemente all'appendice 2 Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 2713 a 2715	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti conformemente all'appendice 1 Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti conformemente all'appendice 1 Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti conformemente all'appendice 1 Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1	2	3
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti definiti conformemente all'appendice 1 Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3404	Cere artificiali e cere preparate a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3811	Additivi preparati per oli lubrificanti contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 3811 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Appendice 1

Per « trattamenti definiti », ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403 si intendono le seguenti operazioni :

a) la distillazione sotto vuoto ;

b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (1) ;

c) il cracking ;

d) il reforming ;

e) l'estrazione mediante solventi selettivi ;

f) il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti : trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite ;

g) la polimerizzazione ;

h) l'alchilazione ;

i) l'isomerizzazione.

Appendice 2

Per « trattamenti definiti », ai sensi delle voci da 2710 a 2712, si intendono le seguenti operazioni :

a) la distillazione sotto vuoto ;

b) la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (1) ;

c) il cracking ;

d) il reforming ;

e) l'estrazione mediante solventi selettivi ;

f) il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti : trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite ;

g) la polimerizzazione ;

h) l'alchilazione ;

ij) l'isomerizzazione ;

k) la desolforazione con impiego di idrogeno, limitatamente agli oli pesanti della voce ex 2710, che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T) ;

l) la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente ai prodotti della voce 2710 ;

m) il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, limitatamente agli oli pesanti della voce ex 2710, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono, invece, considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio, « hydrofinishing » o decolorazione) ;

n) la distillazione atmosferica, limitatamente agli oli combustibili della voce ex 2710, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C, secondo il metodo ASTM D 86 ;

o) la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente agli oli pesanti diversi dagli oli da gas e dagli oli combustibili della voce ex 2710.

---

(1) Vedi nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo 27 della nomenclatura combinata.